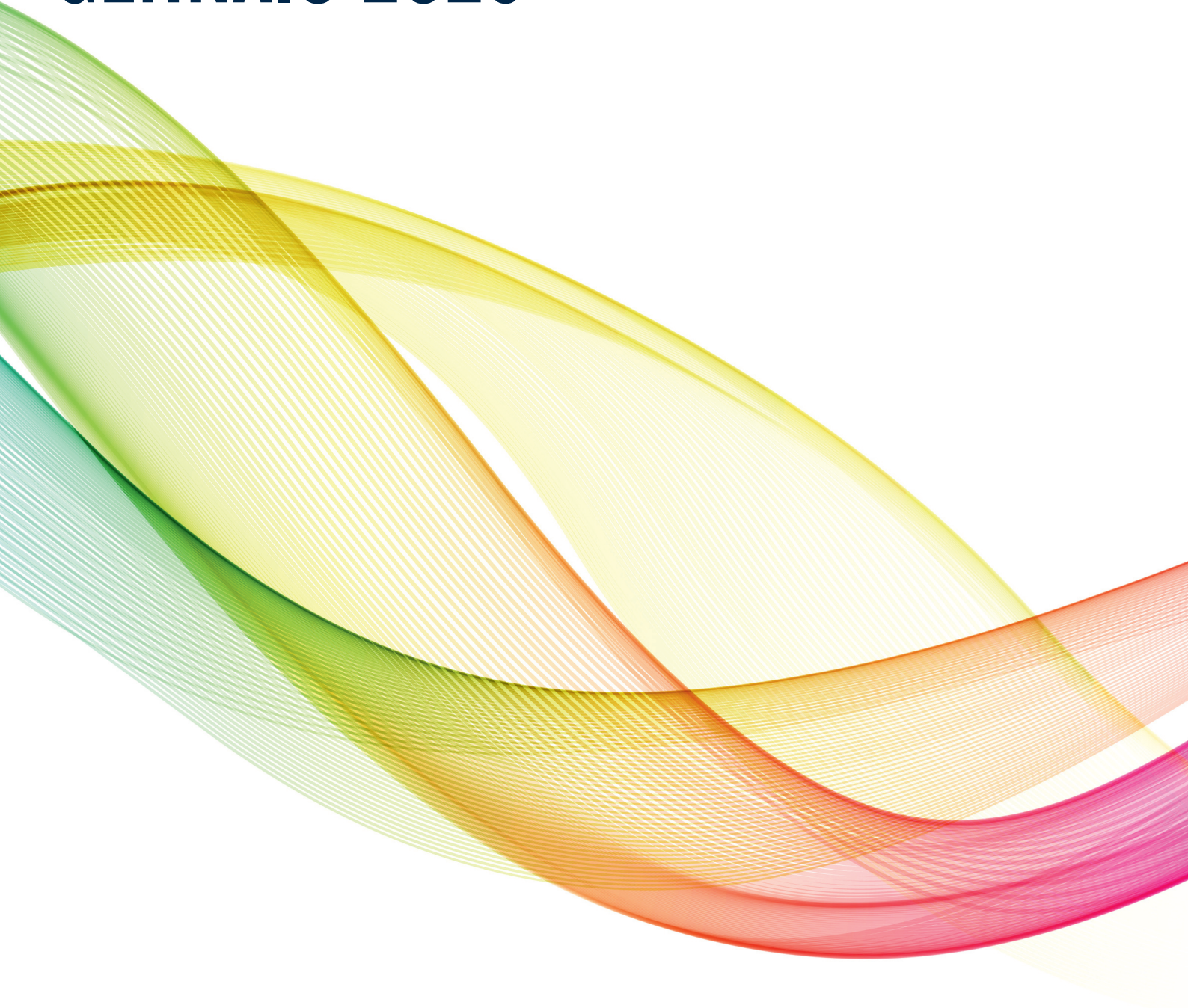


NOTIZIARIO

GENNAIO 2023



IMOLA
FB/CNAIMOLA
WWW.CNAIMOLA.IT



speciale
LEGGE DI BILANCIO

LEGGE DI BILANCIO 2023 - Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

(Gazzetta ufficiale, Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 Suppl. Ordinario n. 43)

Principali disposizioni di interesse fiscale per le imprese

Premessa

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di bilancio 2023, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».

La legge, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni, è in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1, commi da 2 a 9 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

La norma riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

In particolare, viene riconosciuto:

- un credito d'imposta per le imprese energivore, nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;
- un credito d'imposta per imprese non energivore e dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, nella misura del 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- un credito d'imposta per imprese gasivore, misura pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

I crediti d'imposta spettano alle imprese al verificarsi delle condizioni di accesso già previste per i crediti riconosciuti per il 2022

Come per i crediti d'imposta relativi al 2022, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023. Il termine per l'utilizzo del credito d'imposta è fissato al 31/12/2023.

Articolo 1, commi da 45 a 50 - Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca al 1 trimestre 2023

La norma riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica ovvero attività di supporto alla produzione vegetale (codice ATECO 01.61), pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Tali acquisti devono essere comprovati mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, entro la data del 31 dicembre 2023.

Articolo 1, comma 51 - Modalità di utilizzo e cessione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca del 3 trimestre 2022

La norma disciplina le modalità di utilizzazione nonché di cessione del credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

La norma integra, infatti, il decreto 9/8/2022 n.115 che ha istituito il credito del terzo trimestre 2022 e che non prevedeva le specifiche indicazioni ora introdotte.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, entro la data del 31 marzo 2023.

MISURE FISCALI - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 1, comma 54 - Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni

La norma introduce due modifiche alla disciplina del regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. In particolare:

1. intervenendo sul comma 54 dell'art. 1 della L. 190/2014, aumenta da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi annui da non superare per poter applicare il regime forfetario. L'importo deve sempre essere ragguagliato ad anno e riferito all'anno precedente.

Il nuovo limite, che resta subordinato ad autorizzazione al vaglio dell'Unione Europea, si applica a partire dal 2023.

Pertanto, i contribuenti che hanno superato il vecchio limite di 65.000 euro di ricavi/compensi nel 2022, ma rientrano nel nuovo limite di 85.000 euro, possono applicare il regime forfetario nel 2023.

2. Modificando il comma 71 dell'art. 1 della L. 190/2014, dispone la fuoriuscita

dal regime forfetario nell'anno stesso, in caso di superamento del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi annui.

In tal caso, viene disciplinato anche il comportamento da seguire per le operazioni che comportano il superamento di tale limite e successive. In particolare, la norma prevede che è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

La relazione illustrativa che accompagna il DDL specifica che, ai fini delle imposte dirette, in caso di superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno, il reddito è determinato con modalità ordinarie per l'intero periodo d'imposta.

Articolo 1, commi da 55 a 57 – Flat tax incrementale

La norma consente, per il solo anno 2023, ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54 e ss., della L. n. 190/2014, di applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, calcolata con un'aliquota del 15% su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. La base imponibile non può comunque superare i 40.000 euro. A parte l'esplicita esclusione per i contribuenti che adottano il regime forfetario, l'applicazione della flat tax incrementale prescinde dal regime contabile adottato dal contribuente.

La norma specifica che la quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva è comunque rilevante quando le disposizioni normative vigenti fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali. Il comma 57 prevede, infine, che per la determinazione degli acconti dovuti per IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in esame.

Articolo 1, commi da 58 a 62 - Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande

La norma stabilisce che, nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, legge n. 287/1991), appartenenti al settore privato, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. «mance»), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, se riversate ai lavoratori, costituiscono redditi da lavoro dipendente. Il datore di lavoro che corrisponde tali somme al dipendente destinatario delle stesse è tenuto, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad applicare il seguente trattamento:

- a fini fiscali e in qualità di sostituto di imposta, deve assoggettare le somme a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali la cui aliquota è pari al 5%; il trattamento fiscale agevolato si applica:
 - o ai dipendenti del settore privato ove titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro;
 - o qualora l'entità delle mance si attesti entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;
- a fini contributivi, escludere le somme dal reddito per la determinazione dei contributi INPS e dei premi INAIL;
- ai fini TFR, escludere le somme dalla retribuzione utile;
- per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, deve

assumere anche l'importo delle mance assoggettate al regime agevolato sopra indicato (es. quantificazione delle detrazioni per produzione reddito e per familiari a carico)

Articolo 1, commi da 65 a 70 - Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio

Viene introdotto un regime temporaneo di deduzione maggiorata degli ammortamenti sui beni strumentali utilizzati nell'attività dalle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio di beni. La norma prevede che gli ammortamenti sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. Le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO di seguito riportati: 47.11.10; 47.11.20; 47.11.30; 47.11.40; 47.11.50; 47.19.10; 47.19.20; 47.19.90; 47.21; 47.22; 47.23; 47.24; 47.25; 47.26; 47.29. La possibilità di ammortizzare al 6% viene esteso anche alle imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR di cui al DPR n. 917 del 41 1986, con riferimento ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori sopra indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. Il regime temporaneo opera per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

Articolo 1, comma 72 - Aliquota IVA sui prodotti per l'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile

Riduzione IVA per tamponi e assorbenti

Con una modifica al n. 1-quinquies della Parte II-bis, della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, viene estesa l'aliquota Iva ridotta al 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile.

In base alla disciplina previgente, l'aliquota Iva ridotta al 5% era prevista solo per i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile compostabili o lavabili e coppette mestruali mentre erano assoggettati all'aliquota IVA del 10% i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compostabili o lavabili.

Riduzione IVA per prodotti per l'infanzia

Con l'introduzione del n. 1-sexies nella Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, viene prevista l'aliquota IVA ridotta al 5% per i seguenti prodotti per l'infanzia:

- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
- pannolini per bambini;
- seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Con una modifica al n. 65 della tabella A, parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972 (disposizione che assoggetta all'aliquota del 10% tutti i prodotti per l'alimentazione dei fanciulli), viene precisato che l'aliquota IVA del 10% non si applica ai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/1972, sopra descritta.

Articolo 1, comma 73 - Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet

Viene introdotta, per l'anno 2023, l'aliquota Iva ridotta al 10% per la cessione dei pellet, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%. La disposizione opera in deroga al n.98) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R.633/72 che assoggetta all'aliquota ridotta del 10% la legna da ardere in tondelli, i ceppi, le ramaglie o fascine, i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet.

Articolo 1, commi 74 e 75 - Proroga, per il 2023, delle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età

Proroga del regime emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui prima casa (cd. Fondo Gasparrini)

Viene esteso dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l'orizzonte temporale di operatività delle misure speciali relative al Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa. Il Fondo di solidarietà (cd. fondo Gasparrini) consente, ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Proroga dalla speciale disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa

La norma interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, co. 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013 n. 147, al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili (rientranti nelle categorie prioritarie, come le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) l'accesso ai mutui garantiti, al pari di quanto avvenuto durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, nel corso della quale la misura ha avuto origine.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia prima casa

Viene disposto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023, con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro, per riuscire ad assicurare di far fronte al potenziale di domande di garanzia stimate dal Gestore per l'anno 2023, considerando sia la prosecuzione dell'operatività ordinaria della copertura al 50%, sia la proroga al 31 marzo 2023 della copertura fino all'80%.

Proroga delle agevolazioni fiscali per l'acquisto prima casa "under 36"

Con la norma in esame viene modificato il termine contenuto al co. 9 dell'art. 64, D.L. n. 73/2021, in materia di imposte indirette previste per l'acquisto della "prima casa" di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui. A tal fine, viene prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine ultimo previsto per la stipula degli atti, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

Articolo 1, comma 76 - Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare

Viene prevista la possibilità di detrarre dall'Irpef lorda il 50% dell'Iva versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici degli immobili. La detrazione è

pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Articolo 1, commi 81 e 82 - Esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente

La norma introduce l'esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio, o d'invasione di terreni o edifici, o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Si tratta di un provvedimento a carattere non transitorio, applicabile già per l'IMU dovuta per il 2023.

MISURE FISCALI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 1, commi da 84 a 86 - Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.

Vengono ripresi alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti o localizzati in Stati non cooperativi ai fini fiscali. La disposizione prevede altresì che spese/altri componenti negativi derivanti da operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, nei limiti del loro valore normale o in assenza dell'applicazione di tale limite, siano indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi. In particolare, viene prevista deducibilità di spese/componenti negativi:

- nei limiti del loro valore normale (art. 9 del TUIR) ma solo a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione (in sostanza tali componenti sfuggono al regime ordinario di deducibilità previsto dall'articolo 110 TUIR, per essere deducibili nel limite del valore normale);
- senza considerare i limiti del valore normale in presenza di due condizioni, il cui onere della prova ricade sulle imprese residenti in Italia: 1) che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico; 2) che le stesse operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. È onere delle imprese residenti provare l'effettiva esecuzione dell'operazione (per la deducibilità limitata, al valore normale) e l'ulteriore presenza di un effettivo interesse economico (per l'applicazione del regime ordinario).

Articolo 1, commi da 107 a 109 - Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

La norma in esame contempla, fra l'altro, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni previsto dall'art.2, del DL 282/2002.

I nuovi termini/condizioni per la rideterminazione dei costi di titoli quotati e non quotati e dei terreni sono i seguenti:

- beni devono essere posseduti al 1/1/2023;
- predisposizione e asseverazione della perizia entro il 15/11/2023;
- applicazione di una imposta sostitutiva del 16% (per ogni tipologia di assets) da versarsi entro il 15/11/2023, eventualmente rateizzabile con applicazione dell'interesse del 3%, in tre rate annuali uguali (15/11/2024 e 15/11/2025)

Articolo 1, commi da 126 a 130 - Tassazione delle operazioni su crypto-attività

Viene individuata espressamente una nuova categoria di "redditi diversi" di natura finanziaria costituita da plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. La norma specifica invece che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.

Alle plusvalenze / altri proventi realizzati, come sopra definiti, si applica l'imposta sostitutiva del 26%. Tale imposta è applicabile anche, in caso di opzione, per il c.d. "regime del risparmio amministrato" (l'intermediario calcola, per ogni singola operazione, l'imposta dovuta e la versa al fisco) e per il c.d. "regime del risparmio gestito" (l'intermediario calcola l'imposta sul risultato netto maturato della gestione, potendo compensare anche perdite/minusvalenze, e la versa al fisco). Di conseguenza vengono disciplinate in modo specifico le plusvalenze realizzate su cripto-attività.

Il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, in mancanza dei quali dovrà considerarsi pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Articolo 1, commi da 133 a 137 - Rideterminazione del valore delle criptoattività

La norma stabilisce che, per determinare le plus/minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1°/01/2023 può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, a condizione che tale valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

Articolo 1, commi da 138 a 143 - Regolarizzazione delle cripto-attività

La norma consente ai contribuenti persone fisiche, ENC e società semplici ed equiparate (ex art. 5 TUIR), fiscalmente residenti in Italia che non hanno indicato nella propria DR (quadro RW) le cripto-attività detenute al 31/12/2021 e i redditi (eventuali) derivanti dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando una specifica dichiarazione di emersione (con modello che sarà definito con provv. AE) e versando la sanzione per l'omessa indicazione.

Articolo 1, commi da 148 a 150 - Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA

Introdotte nuove misure per l'esercizio del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA.

Articolo 1, comma 151 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali

La norma prevede nuovi obblighi comunicativi relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), da individuarsi con apposito decreto del MEF, presenti nel territorio dello Stato ed effettuati nei confronti di consumatori finali. La finalità è quella di introdurre misure di contrasto alle frodi Iva nel settore delle vendite on-line e le modalità dovranno essere definite dall'Agenzia delle Entrate tramite un apposito provvedimento di attuazione.

MISURE FISCALI - MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE

Articolo 1, commi da 153 a 159 - Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis, DPR n. 600/1973 e art. 54-bis, DPR n. 633/1972), relative ai periodi d'imposta in corso al 31/12 degli anni 2019, 2020 e 2021, possono essere "definite" con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.

In particolare, "condizione" per la definizione agevolata è che all'1/1/2023:

- non sia scaduto il termine di pagamento ovvero non siano decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente/sostituto d'imposta;
- ovvero, che le comunicazioni di irregolarità siano state recapitate successivamente all'1/1/2023.

La definizione agevolata si "perfeziona" con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali ivi contenuti;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

In caso di adesione alla definizione, quindi, il versamento delle somme dovute dovrà avvenire secondo le modalità ordinarie di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, ossia in un'unica soluzione entro 30 giorni ovvero a rate.

La norma interviene, poi al fine di prevedere che il pagamento delle somme da versare possa sempre essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal quantum dovuto. Viene, così, eliminata la previsione che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di 8 rate trimestrali per gli importi pari o inferiori a 5.000 euro.

Consentita anche la definizione agevolata delle rate, relative a comunicazioni di irregolarità, delle dilazioni ancora in corso all'1/1/2023, mediante il pagamento del debito "residuo" a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso, le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale delle suddette somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del D.Lgs.n.462/1997, così come modificato.

In particolare, la relazione illustrativa chiarisce **che per i pagamenti rateali "in corso" dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni**, per qualunque periodo d'imposta, è previsto che:

- la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo anche nei casi in cui era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;
- le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);
- in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, La definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Proroga termini notifica cartella

In deroga allo statuto del contribuente (articolo 3 della L. n.212/2000 che all'ultimo comma vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza) è stata prevista la proroga di 1 anno dei termini di prescrizione e decadenza per la

notificazione delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019.

Articolo 1, commi da 179 a 185 - Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con riferimento ai tributi "amministrati" dall'Agenzia delle Entrate, viene disposta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (in luogo di 1/3) per gli "accertamenti con adesione" (di cui agli articoli 2 e 3 del DLgs.n. 218/1997), relativi a:

- processi verbali di constatazione (cd. PVC) consegnati entro la data del 31/3/2023;
- avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili all'1/1/2023 nonché a quelli notificati successivamente, entro il 31/3/2023.

Articolo 1, commi da 186 a 205 - Definizione agevolata delle controversie tributarie

È riproposta la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte **l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane (come stabilito nel corso dell'iter parlamentare)**, avente ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri atti). Nello specifico, la nuova definizione agevolata:

(a) riguarda le controversie:

- «pendenti» all'1.1.2023 in ogni stato e grado di giudizio, compreso quelle in Cassazione;
- il cui ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte entro l'1.1.2023 e per le quali, alla data di presentazione della definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva;

(b) consente il pagamento di un importo pari al valore della lite (così come stabilito dall'art.12, co. 2 del DLgs.n.546/1992, ossia l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato); in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 1, commi da 222 a 230 - Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

È disposto l'annullamento "automatico", alla data del 31/3/2023, dei debiti:

- di importo "residuo", all'1/1/2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015, ancorché ricompresi nella cd. "rottamazione" di cui all'art. 3, DL n. 119/2018 e nel cd. "saldo e stralcio" di cui agli artt. 16-bis, DL 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.

Articolo 1, commi da 231 a 252 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

È prevista una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, cd. "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell'AdeR a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Il beneficio della "rottamazione-quater", quindi, consiste nello sgravio:

- di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- di ogni tipo di interesse compreso nel carico;
- degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73;
- delle somme maturate a titolo di aggio per l'agente della riscossione.

MISURE FISCALI - ALTRE MISURE FISCALI

Articolo 1, comma 276 - Soglie per l'accesso alla contabilità semplificata

La norma dispone l'aumento dell'ammontare dei ricavi entro cui le imprese sono ammesse al regime di "contabilità semplificata", di cui all'art. 18 del DPR 600/73. Tale regime, applicabile alle imprese individuali, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR nonché agli enti non commerciali esercenti un'attività commerciale in via non prevalente, consente l'applicazione del cd. "regime di cassa" di cui all'art.66 del Tuir quale "regime naturale" sempreché non siano superati i limiti previsti dall'art.18 del DPR 600/73.

I limiti sono ora fissati a:

- 500.000 euro (precedentemente era 400.000), per le imprese aventi per oggetto "prestazioni di servizi";
- 800.000 euro (precedentemente era 700.000), per le imprese aventi per oggetto "altre attività".

Articolo 1, comma 277 - Incremento delle detrazioni fiscali prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. Bonus mobili)

La disposizione incrementa per il 2023 il tetto di spesa massima previsto per godere della detrazione IRPEF, con aliquota al 50% e in 10 quote annuali di pari importo, sull'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. Bonus mobili).

La spesa agevolabile aumenta, quindi, da 5.000 a 8.000 euro per il 2023, mentre resta invariato il tetto a 5.000 euro per il 2024.

Articolo 1, comma 365 - Detrazioni per barriere architettoniche

La norma in commento proroga dal 31/12/2022 al 31/12/2025 la detrazione IRPEF-IRES per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (c.d. Bonus anti-barriere) spettante nella misura del 75% delle spese sostenute.

MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI

Articolo 1, comma 423 - Credito di imposta Termini di consegna beni ordinati entro 31 dicembre 2022

La disposizione, spostata dal 30/6/2023 al 30/9/2023 il termine entro il quale l'investimento 4.0 "prenotato" nel 2022 deve essere consegnato al fine di continuare a godere del credito d'imposta vigente per l'anno 2022 (40% per investimenti fino a 2,5 milioni).

La prenotazione si realizza a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 1, commi 503 e 504 - Disposizioni per il sostegno del settore dell'autotrasporto

La norma autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di riconoscere un contributo per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del costo del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, alle imprese che effettuano attività di autotrasporto.

Più nel dettaglio, la norma stabilisce che tali risorse siano destinate alle imprese:

- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (rif. Art.24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995);
- iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

Per il 2023 viene rifinanziato il credito d'imposta prevista dalla Legge di Bilancio 2019 per l'acquisto di prodotti fabbricati con plastica riciclata.

Viene inoltre riconosciuto alle imprese, per il 2023 e 2024, un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 1, commi 894 e 895 - Superbonus

Il Superbonus spetta nella misura del 110% anche nel 2023 per alcuni specifici interventi ma qualora siano soddisfatti determinati requisiti temporali. In particolare, l'aliquota agevolabile resta il 110% nei seguenti casi:

- interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, al 25/11/2022 risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S);
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18/11/2022, sempre che tale data sia attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'amministratore di condominio o dal condòmino incaricato (nei casi di mini-condomini senza amministratore) e, a condizione che per tali interventi, al 31/12/2022 risulti effettuata la CILA-S;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dei lavori risulti adottata in una data compresa fra quella del 18/11/2022 e del 24/11/2022, sempre che tale data sia attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'amministratore di condominio o dal condòmino incaricato (nei casi di mini-condomini senza amministratore) e, a condizione che per tali interventi, al 25/11/2022 risulti effettuata CILA-S;
- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31/12/2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Principali novità introdotte dalla LEGGE DI BILANCIO 2023

Per l'anno 2023, l'**imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle addizionali regionali e comunali sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti, pari al 10%, è ridotta al 5%.

Per l'anno 2023, viene riproposto l'**esonero del 2% dei contributi previdenziali a carico del lavoratore**, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro e viene introdotto l'esonero del 3% a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro.

Viene riproposto l'**esonero contributivo totale** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 36 mesi, in caso di assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dall'1/1/2023 al 31/12/2023 di giovani under 36, che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

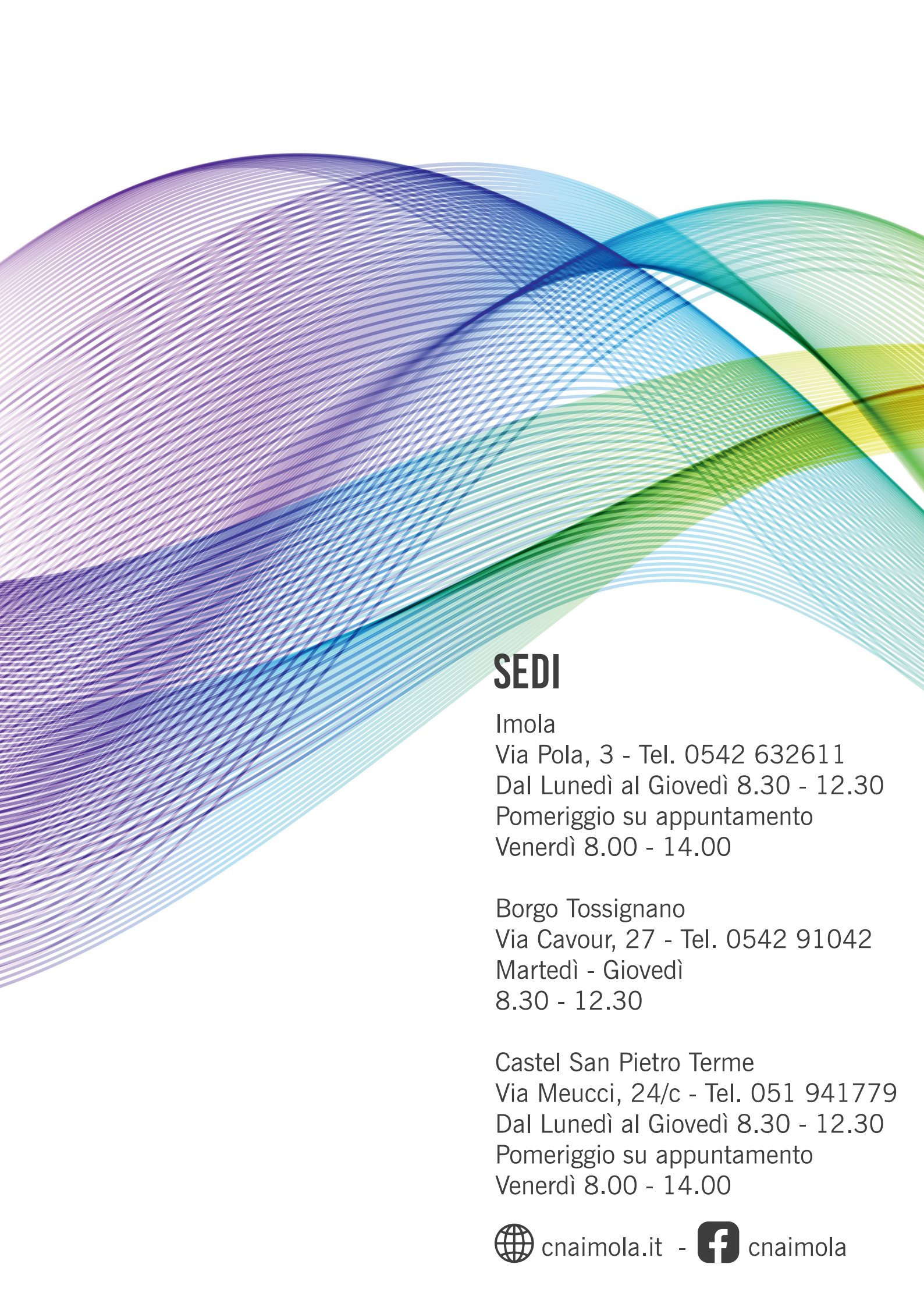
Viene prorogato al 31 marzo 2023 il diritto dei **lavoratori fragili** di svolgere la prestazione lavorativa in **modalità agile** anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

In merito alle **prestazioni occasionali** (vecchi buoni lavoro):

- elevato da 5.000 a 10.000 euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori
- esteso l'utilizzo anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili
- elevata da 5 a 10 il numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato che si possono avere alle proprie dipendenze per potervi ricorrere

Viene incrementata dal 30% all'80% la misura dell'indennità per congedo parentale:

- in alternativa tra i genitori che terminano il periodo di congedo di maternità oppure paternità obbligatorio/alternativo, successivamente al 31/12/2022;
- per la durata massima di un mese (anche frazionato) fino al sesto anno di vita del bambino



SEDI

Imola

Via Pola, 3 - Tel. 0542 632611

Dal Lunedì al Giovedì 8.30 - 12.30

Pomeriggio su appuntamento

Venerdì 8.00 - 14.00

Borgo Tossignano

Via Cavour, 27 - Tel. 0542 91042

Martedì - Giovedì

8.30 - 12.30

Castel San Pietro Terme

Via Meucci, 24/c - Tel. 051 941779

Dal Lunedì al Giovedì 8.30 - 12.30

Pomeriggio su appuntamento

Venerdì 8.00 - 14.00



cnaimola.it



cnaimola